

*Aggiornamenti normativi in materia
di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro*

Designazione di un RSPP privo dei requisiti e relativa sanzione penale

Michele Montrano

S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL TO3 della Regione Piemonte
Mail: michele.montrano@unito.it

Come è noto l'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Specifica inoltre che per lo svolgimento delle funzioni di RSPP/ASPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore^A nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Inoltre, per lo svolgimento della funzione di RSPP, oltre ai requisiti di cui sopra, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Con i precedenti numeri di "Prevenzione In Corso" (n. 1 e 2/2017) sono stati analizzati i nuovi percorsi formativi per RSPP/ASPP, ed i relativi esoneri, in relazione al nuovo provvedimento approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 07/07/2016 (Rep. Atti n. 128/CSR)^B.

E' lecito a questo punto domandarsi cosa accade se un datore di lavoro designa, come RSPP, un soggetto privo dei titoli previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008. Su tale argomento risulta particolarmente interessante esaminare il caso affrontato dalla Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza 21/05/2014, n. 20682. Nel procedimento in questione il sig. G, legale rappresentante di una s.r.l., veniva tratto a giudizio dal Tribunale di Milano per una serie di contravvenzioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, tra queste, la violazione dell'art. 17 comma 1 lett. b)^C del D. Lgs. n. 81/2008 per avere designato quale RSPP una persona priva dei requisiti richiesti dall'art. 32 prima citato.

Contro tale decisione il sig. G ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la errata applicazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.c.), con riferimento all'art. 55 comma 1^D del D. Lgs n. 81/2008. Secondo le argomentazioni del ricorrente tale fattispecie punisce la mancata individuazione del RSPP ma non punisce l'individuazione di persona priva dei requisiti previsti dall'art. 32. Facendo un breve excursus storico normativo il ricorrente asserisce infatti che l'art. 4, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 626/94, indicava fra gli obblighi del datore di lavoro la individuazione di un responsabile "secondo le regole di cui all'art. 8", e fissava così una regola soggetta a sanzione ex art. 89 in caso d'inosservanza. Secondo il ricorrente tale impostazione, è stata invece espressamente abbandonata dal D. Lgs. n. 81/2008, che nell'art. 55 citato non richiama l'art. 32, che fissa i requisiti del responsabile, ma si limita a citare il solo art. 17.

Secondo la Suprema Corte la censura avanzata dal ricorrente risulta infondata. La Cassazione pur affermando che la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 81/2008 agli artt. 55 e 17 presenta una formulazione differente rispetto a quella del D. Lgs. n. 626/1994 (differenza appunto invocata dal ricorrente per escludere che la condotta conservi natura di illecito penale) è dell'avviso che l'esame complessivo della disciplina in vigore porta a concludere diversamente. In via preliminare ricorda che l'esame della fattispecie di reato che ha per oggetto la mancata (o, inefficace) nomina del RSPP può prendere le mosse dalla circostanza che il testo contenuto nell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 626/1994, prevedendo condizioni soggettive assolutamente generali, si poneva in contrasto con gli obblighi di specificità dei requisiti della persona incaricata contenuti nel paragrafo 8 dell'art. 7 della Direttiva 12/6/1989 n. 89/391/CEE^E; tale norma, infatti, invitava gli Stati membri a precisare le capacità e le attitudini della persona incaricata della sicurezza e fu seguita dalla decisione con cui la Corte di Giustizia europea (sentenza 15/11/2001, causa C-49/00) condannò lo Stato italiano per essere inadempiente^F.

Con il D. Lgs. n. 195/2003, venne introdotto nel D. Lgs. n. 626/94 l'art.8-bis, che poneva rimedio al deficit normativo sanzionato dalla Corte di Giustizia. Secondo la Suprema Corte, in continuità con tale evoluzione normativa, l'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 fissa al comma 2 quali sono gli specifici requisiti necessari "per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1". Risulta così quali devono essere i requisiti soggettivi richiesti alla persona nominata come RSPP che la legge ritiene necessari "per lo svolgimento" delle funzioni oggetto dell'incarico. Pertanto l'assenza di tali necessari requisiti rende la designazione inefficace in quanto incapace di offrire la dovuta tutela agli interessi protetti che coinvolgono sia il diritto del lavoratore alla salubrità e sicurezza del lavoro sia il suo diritto alla salute. Afferma ancora la Suprema Corte che sul fronte della disciplina sanzionatoria, gli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008 sostituiscono gli artt. 89-94 del D. Lgs. n. 626/1994 secondo una struttura di fattispecie che la dottrina non ha esitato a definire "disarticolata e carente di un ordine preciso". Nonostante tali limiti, osserva la Cassazione, il mancato richiamo all'art. 32 nella previsione dell'art. 55, comma 1, lett. b), non lascia dubbi circa il significato complessivo della fattispecie. L'art. 55, comma 1, lett. b), infatti, sanziona l'ipotesi che il datore di lavoro non provveda ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b). Tale ultima disposizione prevede la non delegabilità dell'atto di designazione del RSPP. Si tratta di obbligo il cui rispetto deve essere valutato in relazione alle definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. g) e lett. l) della medesima legge. Se la lett. l) definisce il "servizio di prevenzione e protezione dai rischi" come "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interno all'azienda finalizzati" alla tutela dei lavoratori dai rischi, la lett. e) chiarisce che l'addetto a tale servizio è "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32". Secondo la Suprema Corte dall'insieme di queste disposizioni emerge in modo inequivocabile che l'unico modo per il datore di lavoro di rispettare l'obbligo ex art. 17, comma 1, lett. b), è quello di incaricare una persona in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 32 del D. Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che la nomina di persona inidonea comporta in radice la violazione dell'obbligo e deve essere considerata inefficace. Conclude che solo questo tipo di interpretazione si presenta rispettosa della disciplina contenuta nella Direttiva citata e dell'interpretazione fornita, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia nella sentenza citata. Il che impone di considerare l'art. 55 del D. Lgs. n. 81/2008 in continuità con la previsione degli artt. 4 e 8-bis e dell'art. 89 del D. Lgs. n. 626/94. Nel respingere il ricorso la Cassazione ha fatto anche rilevare che la valutazione in ordine alla inadeguatezza dei requisiti della persona incaricata della sicurezza deve essere particolarmente attenta e non spingersi, in una materia complessa come quella della formazione e della professionalità dell'incaricato, fino ad adottare criteri valutativi opinabili che rendano incerta l'applicazione della legge da parte dei suoi destinatari. Ma nel caso in esame il giudicante non è incorso in violazione dell'obbligo di prudente apprezzamento^G sopra delineato. La Corte di Cassazione esamina le motivazioni del giudice di prime cure conclude che l'articolata motivazione sul punto non si palesa né incoerente né manifestamente illogica. Il Tribunale, infatti, ha preso in esame i titoli e i requisiti della persona incaricata e ne ha valutata, con specifici argomenti, la inadeguatezza rispetto alla previsione di legge, così formulando un giudizio di merito che non può essere oggetto di censura da parte del giudice di legittimità.

^AVa segnalato che il comma 3 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008, stabilisce che possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, possono dimostrare di aver svolto una le funzioni di RSPP/ASPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13/08/2003 sempre che abbiano frequentato i corsi previsti dall'Accordo sancito il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14/01/2006,

^BIl provvedimento di cui trattasi è stato pubblicato sulla G.U. n. 193 del 19/08/2016 ed è entrato in vigore, così come previsto dal punto 13, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

^CL'articolo 17 del D. Lgs. n. 81/2008 elenca gli obblighi del datore di lavoro non delegabili. In particolare il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

^DL'articolo 55 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) così recita:

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

^ETrattasi della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12/06/1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea n. L 183 del 29/06/1989 pag. 0001 – 0008.

^FSul punto vedasi anche "Il nuovo modello di formazione per RSPP/ASPP" di M. Montrano, Prevenzione in Corso n. 1-2017, pagg. 50-53

^GSecondo l'art. 116 primo periodo del c.p.c. il "giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti".